

STATUTO CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A. a socio unico

Art. 1 -COSTITUZIONE

E' costituita una società per azioni *in house* denominata "**CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A.**"

Art. 2 -SEDE

La società ha sede nel Comune di Napoli, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. Il Socio potrà deliberare di istituire altrove la sede legale, nell'ambito del territorio della Regione Campania e potrà inoltre deliberare di istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze in genere e comunque denominate, esclusivamente sul territorio regionale.

Art. 3 -DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050, salvo il completo raggiungimento delle attività determinate nell'oggetto sociale, se anteriore e salve le decisioni di anticipato scioglimento o di proroga, di competenza del socio unico. Lo scioglimento della società potrà avvenire per le cause previste dall'art.2484 del C.C..

Art. 4 -OGGETTO

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale afferiscono al settore ambientale ed alla gestione di servizi pubblici locali di tipo ambientale, la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare dell'Ente, delle Aziende Sanitarie e di organismi partecipati o finanziati dalla Regione Campania. In particolare la società potrà svolgere le principali attività di gestione dei servizi quali ad esempio:

- la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la bonifica e gli interventi di recupero ambientale e funzionale di siti, strade, infrastrutture, reti e beni del Patrimonio immobiliare pubblico e demaniale;
- la raccolta dei rifiuti urbani e speciali, assimilati e non agli urbani, ed il trasporto degli stessi a centri di smaltimento o recupero, finalizzata all'implementazione ed ottimizzazione della raccolta differenziata, al recupero energetico, al riciclaggio o riutilizzo, alla termovalorizzazione dei rifiuti ed alla produzione di energia elettrica, di energia termica o di biogas tramite lo sfruttamento dei rifiuti e delle risorse provenienti da fonti rinnovabili;
- la gestione tecnica ed amministrativa di impianti di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti in generale;
- la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria ambientale, strumentale e naturalistica, con particolare riguardo agli immobili, beni e strutture pubbliche, con finalità di conservazione, recupero, rinnovamento ed ottimizzazione del patrimonio pubblico;
- interventi di recupero, qualificazione e messa in sicurezza dei parchi e del Verde Pubblico in generale;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle relative infrastrutture, della rete idrica e fognaria e degli impianti di depurazione;
- servizi di sorveglianza e vigilanza specialistica, servizi di emergenza e pronto intervento ed ogni altro servizio di supporto all'espletamento delle funzioni regionali;
- controlli ambientali espletati in ottemperanza alle normative in vigore;
- carotaggi, prelievi ed analisi cliniche, rilevazione rischi di sicurezza.

La società potrà altresì supportare gli aspetti amministrativi relativi alle attività su elencate, con riguardo ad esempio, all'aggiornamento ed al monitoraggio di siti, impianti ed all'archivio delle informazioni in materia ambientale e di tutela del patrimonio. La società potrà progettare e gestire specifici programmi di formazione, inerenti le attività di propria competenza. La società, con finalità di risparmio della spesa o aumento delle entrate, ovvero a supporto alla sostenibilità economica delle proprie attività, promuove la raccolta di fondi mediante la pubblicità e la sponsorizzazione.

La società potrà svolgere qualsiasi attività tecnica, amministrativa, operativa e/o di mera esecuzione strumentale alla gestione del patrimonio immobiliare regionale o delle Aziende

regionali, ivi incluse quelle sanitarie, degli enti dipendenti e delle società partecipate.

La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui al presente art. 4 direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma. In via non prevalente, ma strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale ed immobiliare, nonché qualsiasi attività finanziaria e mobiliare, purché non nei confronti del pubblico, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od utile; potrà inoltre contrarre finanziamenti e mutui con istituti di credito, banche, società o privati, concedendo garanzie, anche reali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse della società, nonché promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese. La parte prevalente delle attività della società, comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla legge in materia di società in house, deve essere realizzata in favore della Regione Campania che esercita il controllo analogo sulla stessa.

Art. 5 -CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) suddiviso in n. 10.000 (diecimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta/00) ciascuna, nominative ed indivisibili. I conferimenti sociali potranno consistere, oltre che nel denaro, anche in beni immobili e prestazioni in natura o in prestazioni d'opera o di servizi a favore della società ed inoltre in tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Altresì il versamento dei conferimenti potrà essere anche sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Ogni aumento o diminuzione di capitale sociale dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria. La società può essere partecipata esclusivamente da enti pubblici e l'eventuale trasferimento di azioni è consentito esclusivamente a loro favore, con conseguente nullità ex art. 1418 c.c. di ogni acquisto da parte di privati.

Art. 6 -ASSEMBLEA

Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che l'Amministratore unico sottopone alla sua approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio, con decisioni in forma assembleare: 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2) la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico, e l'attribuzione del relativo compenso; 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, C.C. dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore e l'attribuzione del relativo compenso; 4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti del socio; 6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società; 7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma C.C.; 8) le decisioni relative al cambio di indirizzo della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato. 9) le decisioni in merito ai contratti di lavoro da adottare ed eventuali prescrizioni riguardanti le assunzioni.

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché nell'ambito della Regione Campania. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'organo di amministrazione al socio e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento.

Assemblea totalitaria

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente l'amministratore unico, la maggioranza dei sindaci effettivi od il revisore ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, questi risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Diritto di intervento all'assemblea

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione. Il socio può farsi rappresentare in assemblea. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee con effetto anche per le convocazioni successive.

Presidenza

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno scrutatore anche non socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario. Dal verbale o dai relativi allegati devono risultare, per attestazione del presidente: -la regolare costituzione dell'assemblea; -l'identità e la legittimazione dei presenti; -lo svolgimento della riunione; -le modalità e il risultato delle votazioni; -l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti; -le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse. Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da Notaio scelto dal Presidente dell'assemblea.

Art. 7 -AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Amministratore unico.

L'organo di amministrazione dura in carica per il numero di esercizi stabilito all'atto della nomina. L'organo di amministrazione è sempre rieleggibile.

Sostituzione dell'Organo Amministrativo

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'organo di amministrazione il socio adotta le decisioni per la nomina del nuovo organo di amministrazione che scadrà al termine previsto per il precedente ovvero a diversa data decisa dall'Assemblea.

Rappresentanza della società

L'Organo di amministrazione ha la rappresentanza generale della società. In ogni caso, quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto che non sia Amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura. La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore unico.

Poteri di gestione

All'organo di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, da esercitarsi conformemente alle direttive impartite dal Socio.

Opponibilità ai terzi

Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Compensi

All'organo di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni, e potrà essere assegnata una indennità annua complessiva che verrà determinata dall'Assemblea dei soci, in occasione della nomina o con apposita decisione anche in

relazione ai particolari poteri attribuiti, e comunque nei limiti delle leggi nazionali e regionali e di ogni altro provvedimento vigenti in materia.

Art. 8 -BILANCI E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio sarà compilato, a cura dell'Amministratore unico, il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni o, quando particolari esigenze lo richiedono, entro centottanta giorni.

Articolo 9 - COLLEGIO SINDACALE

Il Controllo della gestione spetta al Collegio sindacale. Il Collegio Sindacale ha i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del codice civile, ed esercita il controllo contabile di cui agli articoli 2409bis e 2409 ter del codice civile.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

La nomina dei singoli componenti del Collegio Sindacale avviene su proposta del Presidente della Regione Campania. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, in entrambi i casi iscritti nell'apposito registro, nominati su proposta del Presidente della Regione Campania, ovvero ancora è esercitata dal Collegio Sindacale, in tal caso il Collegio deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Al Collegio Sindacale ed al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti si applicano tutte le norme all'uopo previste nel codice civile.

Art. 11 - CONTROLLO DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA

Alla Regione spettano poteri ispettivi e di controllo sulla attività sociale analoghi a quelli esercitati sui propri servizi, essendo la società in posizione subordinata. I contenuti e le modalità di svolgimento di detti controlli sono definiti dalla Giunta regionale. L'Organo di amministrazione, ove richiesto, è tenuto a fornire debita informativa alla Giunta regionale relativamente a qualsiasi operazione intrapresa dalla società. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, la Regione Campania impartisce, annualmente, agli amministratori della società direttive in ordine al programma di attività, all'organizzazione aziendale, alle politiche finanziarie ed economiche. Fermi restando i poteri di indirizzo, di direttiva e di controllo della Regione Campania, all'Organo amministrativo spettano i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e la rappresentanza legale della società, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci. Le decisioni in tema di strategie e politiche aziendali, segnatamente quelle relative al Piano industriale della società, devono essere sottoposte al vaglio preventivo e all'approvazione della Giunta Regionale. L'Organo Amministrativo determina gli indirizzi generali di gestione in coerenza con gli atti di programmazione della Regione Campania ed esercita la funzione di controllo analitico e costante dell'operato dei dipendenti.

Art. 12 -NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge in tema di società a responsabilità limitata, integrate, ove occorra, dalle vigenti norme di legge in tema di società per azioni.